Sentenza del 28/12/2018 n. 33573 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

A. Spa impugnava l'avviso di accertamento per l'anno 2003 con cui l'Agenzia delle entrate recuperava l'Iva in relazione a cessioni intracomunitarie poste in essere in regime di non imponibilità in assenza delle condizioni di legge.

L'impugnazione, accolta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, era rigettata dal giudice d'appello.

La contribuente ricorre per cassazione con sei motivi; resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso.

Motivi della decisione

La contribuente, con atto depositato il 10 settembre 2018, ha dichiarato di rinunciare "agli atti e all'azione proposta" con compensazione delle spese avendo avviato procedura di definizione agevolata in forza del D.L. n. 193 del 2016, conv. con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016.

Le spese vanno compensate trattandosi di rinuncia correlata alla procedura di definizione agevolata (v. Cass. n. 10198 del 27/04/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi

- Giurisprudenza